



Responsabilità medica

Restituire serenità ai medici e certezze ai cittadini-pazienti

Nicola Surico

Presidente Collegio Italiano dei Chirurghi (CIC)

È giunta ufficiosa notizia, nel momento in cui scriviamo, che il governo non intende inserire la normativa in materia di professione sanitaria nella prossima Legge di stabilità (o finanziaria che dir si voglia). Se detta notizia è fondata v'è da esprimere preoccupazione poiché la materia necessita da tempo di valutazione ed approvazione e, d'altra parte, le commissioni parlamentari (Sanità e Affari sociali) hanno già elaborato i loro pareri.

L'inserimento dell'argomento nella legge finanziaria non era e non è un fuori tema poiché il contenzioso pazienti-medici-strutture origina una spesa ingentissima che, con opportuni rimedi, può essere utilmente contenuta.

Le migliaia di azioni civili e penali che vengono intentate contro i medici - e soprattutto alcuni specialisti: chirurghi, ginecologi e traumatologi - si concludono con il 98% di proscioglimenti in sede penale e l'80% di assoluzioni in sede civile. Ma in attesa dell'epilogo giudiziario (a volte per anni) già si verificano effetti profondamente negativi, quali:

- demotivazione degli operatori sanitari con spinta a scelte omissive
- elevatissimi costi in termini di medicina difensiva
- lievitazione abnorme dei premi assicurativi.

Riteniamo che il quadro sopra descritto non sia affatto confutabile e, pertanto, occorre por mano ad una normativa che, a completamento e miglioramento della cosiddetta Legge Balduzzi, ridia serenità ai medici e certezze ai cittadini-pazienti.

Crediamo che la norma in itinere debba sancire alcuni principi:

"l'obbligazione" del medico verso il paziente non è certamente di risultato (del quale depositario è solo il padreterno) bensì di correttezza, capacità e diligenza: in mancanza di esse si configura la colpa che non può che originare la responsabilità "aquiliana".

La salute dei cittadini è un bene costituzionalmente protetto: non lo si persegue con i medici stressati da pretese punitive e risarcitorie innumerevoli, esorbitanti e, spesso, infondate



Appare dunque estraneo all'ordinamento l'inserimento in un rapporto contrattuale.

E ciò detto appare incomprensibile la differenza fra rapporto istituzionale (medico in struttura ospedaliera) e libero professionista.

Ancora, una volta inserita la responsabilità medica nel quadro dei fatti illeciti (e come potrebbe essere diversamente?) la prescrizione deve essere quella prevista dall'art. 2947 Codice Civile: a meno che non si voglia un trattamento peggiore del medico rispetto a tutti gli altri cittadini. E, beninteso, la prescrizione dovrà farsi decorrere dall'atto medico e non dall'evento. Abbiamo visto che il medico può essere aggredito in sede penale e in sede civile. Ciò consente

una prima riflessione: il proliferare di procedimenti penali è anche largamente dovuto alla circostanza che questi non costano nulla (basta una denuncia o una querela) mentre le cause civili hanno un costo notevole soprattutto per le spese liquidate in caso di soccombenza.

La nostra analisi deve dunque prendere in separata considerazione le questioni penali e quelle civili.

Attualmente, in diritto sostanziale, la responsabilità per colpa dei medici non trova alcuna autonoma collocazione ed è disciplinata dagli artt. 34 III comma, 589 c.p. (omicidio colposo), 590 c.p. (lesioni colpose).

Dunque la pretesa punitiva dello Stato si rivolge al medico proprio come all'ubriaco che alla

guida di un'auto ammazzi un pedone. Ciò pare decisamente inaccettabile non perché ai medici deve essere riservato un porto franco ma per la natura della loro attività normalmente protesa ad affrontare l'imponderabile. Il tema è già stato affrontato dalla legge Balduzzi che ha escluso la responsabilità penale per colpa lieve; ora occorre soltanto una toilette ordinamentale ovvero la creazione degli artt. 589 bis e 590 bis c.p..

Ciò fatto, non si è ancora aggredita la proliferazione di infondati processi penali; noi pensiamo che, ferma l'obbligatorietà dell'azione penale, si potrebbe evitare

“La pretesa punitiva dello Stato si rivolge al medico proprio come all'ubriaco che alla guida di un'auto ammazzi un pedone: questo è decisamente inaccettabile”

Alcune considerazioni in materia civile

Deve essere innanzitutto affrontata una questione preliminare. È regola generale del processo civile che parte attrice debba fornire le prove delle proprie pretese, per cui appare veramente singolare che nel giudizio promosso contro i medici, invertendo l'onere della prova, siano questi a provare l'assenza di responsabilità, *probatio*, talora diabolica.

Attesa la delicatezza dell'attività del medico e i grandi rischi inerenti, questa inversione penalizzante (ed eccezione alla regola generale) non appare accettabile.

Altra questione, già precedentemente accennata, è quella della prescrizione. Infatti non è dato intendere perché se nelle obbligazioni da fatto illecito la prescrizione è di cinque anni (talora meno: vedasi nei sinistri stradali) allorché si tratti di preteso illecito (colposo) del medico questa debba essere di maggior durata.

A queste affermazioni taluno ha obiettato che il paziente necessita di tempo per acquisire la necessaria documentazione (es. cartella clinica); codesta

obiezione è inaccettabile perché, statisticamente, in cinque anni si possono acquisire ogni genere di atti e, avviata l'azione, il decorso della prescrizione è interrotto.

Altro grave problema è quello della cosiddetta rivalsa: ciò accade allorché, affermata la responsabilità del medico, l'ente di appartenenza (ospedale - casa di cura),

dopo aver liquidato parte attrice richiama il rimborso al medico medesimo il quale può addirittura non essere stato parte nel processo civile.

A questa pretesa occorre porre un limite con una serie di interventi:

- è necessario che l'azione civile sia preceduta da un tentativo di soluzione arbitrale ed all'uopo sia creato un albo di esperti di alto profilo;
- deve essere predisposta una tariffa per gli indennizzi così da evitare speculazioni (numerosità);
- infine, similmente a quanto accade per i magistrati, si dovrà stabilire un tetto alle rivalse e una dilazione per i pagamenti. ■